

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI SCOPPITO (AQ)
GRISU' - ODV - ETS**



PARTE PRIMA: GENERALITA'

Art. 1

Costituzione e Denominazione

1.1 L'Ente di Terzo Settore denominato " ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI SCOPPITO (AQ) GRISU'- ODV – ETS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

1.2 L'Associazione dovrà utilizzare, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito, nonché il segno grafico della Protezione Civile Nazionale e della Regione Abruzzo.

Art. 2

Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in Scoppito (AQ) in Via Macere n.9 ; tuttavia il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici in altro luogo purché sempre nel territorio del Comune di Scoppito (AQ).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 3

Durata e carattere dell'Associazione

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, con la presenza e il voto di almeno tre quarti del numero dei Soci stessi e a mente del successivo art. 23.

3.2 L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale.

Art. 4

Scopi dell'Associazione

4.1 Scopo principale dell'Associazione è la presentazione nell'ambito del Comune di Scoppito (AQ) - della Provincia di L'Aquila - della Regione Abruzzo, di servizi di Protezione Civile e di Volontariato. Essa potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse con quelle di cui sopra e comunque tutte quelle riconducibili alla valorizzazione e salvaguardia di cose e persone in caso di calamità naturali ed eventi calamitosi in genere sia in via preventiva che operativa. Essa persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel settore di attività y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (come previsto dall'Art. 5 Dlgs. 117/2017); e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

Manuela Volpe

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4.2 Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. In ogni caso le prestazioni effettuate dai Soci in favore dell'Associazione saranno esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 5

5.1 Sono campi prioritari di iniziativa e intervento dell'Associazione e compiti della stessa: Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:

- a) prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento prevalentemente sul territorio del Comune di Scoppito (AQ) – Provincia dell'Aquila e Regione Abruzzo;
- b) divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei Soci operativi, di collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;
- c) favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei Soci e dei cittadini;
- d) promuovere iniziative tese a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente una base del proprio modello di sviluppo;
- e) promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- f) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica etc.;
- g) favorire le attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- h) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- i) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente Statuto.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

Alma Bellini

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Abruzzo e in tutta Italia e all'estero se attivata dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale in quanto regolarmente iscritta.

Art. 6

Soci

6.1 L'Associazione si compone di Soci.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

La qualifica di Socio si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa domanda. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'iscrizione comporta l'accettazione dello Statuto e l'obbligo di pagamento della quota sociale annuale, il cui importo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 Le iscrizioni per i Soci decorrono dal momento in cui è accolta la domanda di ammissione e comunque il Socio non potrà svolgere attività per l'Associazione prima che sia operativa la copertura assicurativa che l'Associazione provvederà a fornire a ciascun associato a fronte del rimborso delle spese vive ad essa inerenti. Ogni prestazione dei Soci nei confronti dell'Associazione è a titolo gratuito.

6.3 I Soci partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e hanno diritto di voto. Inoltre tutti i soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

6.4 La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, non può avere il carattere della temporaneità, e



può venir meno per i seguenti motivi:

a) per recesso a norma dell'art. 244 del Codice Civile; per dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

b) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione ove il Socio ometta di versare la quota di partecipazione annuale ovvero per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente Statuto e nei regolamenti approvati dall'Assemblea, o per altri comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

c) per decesso. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7

Patrimonio e bilanci

7.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) da contributi pubblici e privati liberali di persone fisiche e giuridiche;
- c) da donazioni, eredità e legati;
- d) da rendite patrimoniali, contributi, rette, premi di studio, concorsi, speciali sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di enti pubblici e privati, italiani e esteri;
- e) da raccolta fondi proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) da ogni altra entrata, entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

7.2 Tutto il patrimonio è disponibile per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

7.3 Per ogni anno sociale ed esercizio finanziario, che vanno dal 01/01 al 31/12, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e presentare all'Assemblea Ordinaria dei Soci, entro il 30 aprile, il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché il Bilancio preventivo dell'anno in corso, come previsto dall'art.13 del Dlgs.117/2017 e s.m.i.

7.4 E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

7.5 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ~~nonché~~ fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali per tutta la durata della vita dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7.6 Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Stella M. M.

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO

Art. 8 Organi

8.1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente
- 4) il Vice Presidente
- 5) Tesoriere
- 6) il Revisore dei Conti (se eventualmente nominato);
- 7) il Segretario del Consiglio di Amministrazione

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

Partecipazione dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. I soci hanno diritto di partecipare e di votare nelle Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, dell'Associazione e sono presiedute dal Presidente o dal suo delegato. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti.

Art. 10

Competenze dell'Assemblea

10.1 E' di competenza dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- a) determinare le quote dei Soci, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
- b) determinare il numero, eleggere e revocare i membri degli Organi sociali Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere e revocare, quando previsto, il Revisore dei Conti;
- d) discutere e deliberare l'approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo; ed approvare il programma dell'attività sociale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) predisporre ed approvare regolamenti interni, disciplinari ed organizzativi.
- f) deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

10.2 In sede straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea viene convocata dal Presidente.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo e di quello preventivo, e, comunque, ogni volta che il Consiglio di

Alma De Maria

Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. per deliberare sul programma dell'attività dell'Associazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;

b) su richiesta motivata di un terzo dei Soci, indirizzata al Presidente dell'Associazione;

11.3 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 10 giorni, a mezzo di strumenti elettronici contenenti l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

11.4 Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere max due deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 12

Costituzione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

12.2 Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita per le modificazioni statutarie, in prima convocazione, a norma dell'art. 21 c.c.; in seconda convocazione le deliberazioni potranno essere assunte con la maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti.

12.3 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio, che ne dichiara vera la firma, perché apposta in sua presenza. Non sono ammesse più di due deleghe a persona.

12.4 Il Presidente dell'Assemblea, fatta constatare la validità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, designa un Socio a fungere da Segretario, scelto tra i presenti.

Il verbale delle Assemblee viene dettato dal Presidente in forma breve e riassuntiva.

Il testo delle delibere deve essere integrale. Il verbale è scritto e controfirmato dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Per le Assemblee, riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, i verbali sono redatti da un notaio.

Art. 13

Deliberazioni dell'Assemblea

13.1 Ogni Socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

13.2 Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese con la presenza di almeno la metà dei Soci ed a maggioranza di voti. In seconda convocazione, la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

13.3 Nello stesso modo l'Assemblea Ordinaria provvede alle nomine degli organi del Consiglio di


Marta

Amministrazione e Revisore dei Conti. In caso di parità di voto si considera eletto rispettivamente:

- Consigliere, chi sia Socio da maggior tempo;
- Revisore, il Socio con precedenza su un non Socio; tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo.

13.4 Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

13.5 Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 8 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è formato da non meno di tre a non più di undici membri, scelti tra i Soci dell'Associazione.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; essi rimarranno in carica comunque fino all'elezione dei nuovi. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri prestano la propria attività gratuitamente e sono rieleggibili.

14.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve convocare senza ritardo l'Assemblea per la sostituzione del componente mancante.

14.4 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento duraturo della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio, gli Amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione ordinaria.

Art. 15

Convocazione e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a bimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti.

Adm. 15.1

Art. 16

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano; in caso di parità prevalgono i voti del Presidente dell'adunanza.

16.3 Delle sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto il verbale che verrà iscritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è redatto su indicazione del Presidente che lo firma assieme al Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato tra i suoi componenti all'inizio del mandato del Consiglio stesso.

Art. 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge il Presidente Sarà eletto il candidato che otterrà il numero maggiore di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione e, in caso di parità anche per questa ipotesi, il più anziano per età.

17.2 Al Consiglio di Amministrazione competono inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e, se previsto, il bilancio sociale, ed il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) curare e predisporre i rapporti con il Volontariato, il personale medico e non medico del centro ove l'Associazione svolge la propria attività.
- e) deliberare l'accettazione o il rigetto di domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- f) deliberare l'esclusione dei Soci;
- g) designare i Capi Squadra, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;
- h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche con società di Assicurazione, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione di attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso con facoltà di delegarne tutta o in parte l'attuazione;
- i) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di Statuto;
- j) determinare le quote dei Soci.
- k) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- l) essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

17.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire delle specifiche ai propri membri per natura e materia specifica secondo le capacità e conoscenza dei singoli componenti.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18

Competenze del Presidente

18.1 Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge il Presidente. Sarà eletto il candidato che otterrà il numero maggiore di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione e, in caso di parità anche per questa ipotesi, il più anziano per età.

18.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

18.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

18.4 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la dirige; può stipulare transazioni e convenzioni. Le sue manifestazioni nei confronti dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

18.5 Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e di curare la verbalizzazione ai sensi dell'art. 12 e l'esecuzione delle deliberazioni della stessa.

Art. 19

Elezioni del Presidente

19.1 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall' Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Può essere rieletto senza vincoli di durata.

19.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave le sue veci vengono assunte dal Vice Presidente.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20

20.1 L'organo di Controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

20.2 La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni, svolge le sue funzioni gratuitamente ed è rieleggibile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Abbe de M...

Art. 21

Organizzazione dell'Associazione

21.1 Nell'ambito dei Soci dell'Associazione sono nominati uno o più Capi Squadra alle cui dipendenze sono affidati gli associati in modo da creare una o più unità denominate "Squadre" che su incarico del Consiglio di Amministrazione svolgano sul campo le attività istituzionali dell'Associazione sotto il controllo dei Capi Squadra.

Art. 22

22.1 I Capi Squadra durano in carica a tempo indeterminato e sono nominati dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione tra i Soci di maggiore esperienza e competenza.

Art. 23

Libri sociali

23.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di Amministrazione.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Scioglimento

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Associazione, può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, in sede straordinaria convocata e costituita a norma del presente Statuto.

24.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre organizzazioni Non lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

24.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

Abbas

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice e degli articoli 11 e 12 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
b) delibera sulla devoluzione del patrimonio risultante dalla liquidazione secondo quanto previsto al punto 23.2.

Art. 25

Controversie

25.1 La risoluzione delle controversie tra Soci e l'Associazione e tra i Soci stessi sarà demandata ad un giudice arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di L'Aquila.

25.2 La decisione sarà resa secondo equità e sarà non appellabile; l'arbitrato sarà però rituale e, occorrendo, reso esecutivo dal Giudice ai sensi dell'art. 825 del Codice di Procedura Civile.

Art.26

Rinvio

26.1 Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. Si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di ETS e di Associazioni non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro e speculativi, nonché la legislazione regionale vigente sulle persone giuridiche private.

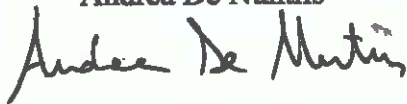
ART. 27

Norma transitoria

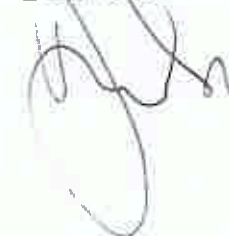
27.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

27.2 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente
Andrea De Nuntiis



Il Segretario
Daniele De Nuntiis



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 15-11-2022 N. 1062 Serie 3
Esiti € 




Giovanni Scimia



Associazione di Protezione Civile di Scoppito (AQ) Grisù – ODV – ETS

Via Macere n.9 – 67019 Scoppito (AQ)

Tel.339/6836831 – denuntiisandrea@gmail.com

Codice Fiscale 93035240667

Oggetto: Verbale di Assemblea straordinaria per la modifica degli Art. 11 al punto 11.4 e Art. 14 ai punti 14.2 e 14.3 dello Statuto della Grisù per il completamento dell' iscrizione ai RUNTS.

L'anno duemilaventidue, il **giorno 11/11/2022 alle ore 19.00** presso la Sede Operativa si sono riuniti tutti i volontari dell'Associazione Grisù – ODV – ETS regolarmente iscritti per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Modifica degli Art. 11 al punto 11.4 e Art. 14 ai punti 14.2 e 14.3

Dopo l'esposizione delle modifiche illustrate dal Presidente, l'Assemblea dei soci vota all'unanimità

Scoppito lì, 11/11/2022.

Il Segretario

Daniele De Nuntiis

Il Presidente

Andrea De Nuntiis